

Civile

Economia digitale e finanza tecnologica: le nuove frontiere

Estratto di TOP 24 DIRITTO - Diritto bancario | Guida Operativa, commento a cura di Antonio Ferraguto, La Scala - Società Tra Avvocati, Eva Billò

18 Gennaio 2024

Il **processo di digitalizzazione dell'economia**, attraverso l'incorporazione di una illimitata gamma di beni e servizi in **assets (o tokens) digitali**, favorisce indubbiamente la nascita di un mercato globale, dato dalla **dematerializzazione e disintermediazione della ricchezza**, che sta iniziando ad avere la meglio sulle modalità tradizionali di circolazione, di trasformazione e di accrescimento della ricchezza. Più in particolare, la crescita esponenziale degli strumenti tecnologici al servizio delle realtà bancaria e finanziaria ha imposto sforzi del legislatore, dei regolatori e degli intermediari che consentano di stare al passo con i tempi e per riuscire a sfruttare l'enorme potenziale di tale progresso.

Allo stesso tempo, si sono **evoluti e moltiplicati anche i rischi** che il sistema si trova ad affrontare a fronte della **digitalizzazione dei servizi**. Dunque, l'ingresso sul mercato di piattaforme digitali, se da un lato consente a chiunque di perfezionare transazioni in tempo reale e in qualsiasi momento, contribuendo, così, ad eliminare le limitazioni temporali nella validazione e nella finalizzazione delle operazioni bancarie e finanziarie, dall'altro lato, **espone l'utente a inevitabili rischi**, rispetto ai quali non è provvisto di conoscenze che ne consentano un'effettiva comprensione e valutazione.

Di conseguenza, rimane essenziale il **continuo sviluppo di sistemi di protezione del cliente**, così che tale inclusione finanziaria possa garantire un'interazione consapevole nei mercati, attraverso **disclosure più articolate**, normative adattate alle sue esigenze e obblighi diversificati per gli intermediari, che devono tenere conto dei nuovi rischi e delle relative tutele (ad es., *privacy, continuità operativa, cibernetica*), in precedenza più attenuati.

Lo sviluppo del Fintech non può avvenire a discapito della fiducia, la quale costituisce il fondamento del sistema finanziario, che va, dunque, garantita anche nel caso di strumenti finanziari ad alto contenuto tecnologico, così da preservare la credibilità dell'intero settore finanziario. In un contesto concorrenziale sempre più accentuato, dunque, diventa cruciale che gli intermediari tradizionali affrontino con prontezza il tema del **cambiamento della tecnologia finanziaria**. Si pongono nuove sfide per gli intermediari rispetto ai rischi connessi allo sviluppo della tecnologia in materia finanziaria; rischi legati alla **sicurezza dei dati e al trattamento** di questi, **all'investimento tramite portali**, all'acquisizione dei **dati sul profilo di rischio del cliente**, collegati ad **errori di natura informatica**.

Per favorire il pieno utilizzo di tali nuovi strumenti, che la tecnologia rende disponibili, appare indispensabile anche l'evoluzione delle competenze finanziarie della clientela che consenta ai risparmiatori di valutare il più correttamente possibile opportunità e rischi connessi alle proprie scelte di investimento. Inoltre, **lo sviluppo fintech deve costituire un input di cambiamento** anche nelle attività di **controllo dei sistemi degli intermediari**.

Nel loro ruolo (anche) di salvaguardia degli interessi della clientela, gli intermediari finanziari sono stati posti di fronte a nuove sfide nell'implementazione delle funzioni di controllo per il monitoraggio degli adeguamenti alla normativa esterna e per rinvenire i dati necessari per le **valutazioni periodiche sullo stato di conformità**.

Come noto, con l'obiettivo, fra gli altri, di permettere agli operatori del settore di operare in un ambiente digitale controllato e di garantire un elevato standard di affidabilità e tutela dei risparmiatori e investitori, il Legislatore europeo ha quindi introdotto una **normativa per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT-distributed ledger technology** ([Regolamento UE n. 858/2022](#)), con il "*preciso interesse a sviluppare e a*

promuovere la diffusione di tecnologie informative nel settore finanziario, compresa la diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT)” (Considerando 1 del Regolamento).


Tale tecnologia consente di basarsi su **dati “distribuiti”**, che **prescindono da un unico soggetto “centralizzatore”** e che comporta vantaggi in termini di **trasparenza e accessibilità delle informazioni, velocità di esecuzione delle informazioni.**

Lo stesso Parlamento Europeo ha sottolineato che *“la DLT può introdurre, attraverso i meccanismi di cifratura e controllo, un paradigma informatico che può democratizzare i dati e rafforzare la fiducia e la trasparenza, fornendo un percorso sicuro ed efficace per l’esecuzione delle transazioni”* (cfr., Parlamento Europeo, Risoluzione del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e Blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione, 2017/2772).

Un sottoinsieme di tale tecnologia è rappresentato dalla **Blockchain**, struttura a blocchi crittograficamente concatenati l’uno all’altro, la cui principale caratteristica, rispetto alle altre DLT, sta nel fatto che **ciascun nodo della rete detiene una copia completa del registro contenente tutte le transazioni effettuate da tutti gli attori.**

Questa tecnologia porta con sé dei risvolti particolarmente innovativi in punto di **sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei dati**; infatti, se si vuole **cambiare l’informazione in un blocco**, viene **automaticamente modificato anche il blocco precedente**, cambiando al contempo anche la sua *matrice originaria* e richiedendo, conseguentemente, **la modifica o il ricalcolo del blocco successivo** e di tutti gli altri blocchi della catena fino a quello corrente. Oltretutto, ciò può avvenire **solo se tutti i nodi sono concordi nell’effettuare la modifica** e, tuttavia, anche in tali casi, non è sempre possibile (si veda, ad es., *il caso delle Blockchain permissionless, ove è richiesta la c.d. Proof of Work*).

- [CONSULTA QUI IL TESTO INTEGRALE DELL’APPROFONDIMENTO](#)

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole
24 ORE